

COMUNE DI CANISTRO

Provincia di L'Aquila

ORDINANZA SINDACALE N. 06 DEL 23.03.2020

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Chiusura Parchi ed aree Verdi comunali.

IL SINDACO

Premesso che

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23.02.2020 n. 6 sono state adottate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- con il D.P.C.M. attuativi dell'08.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020 sono state dettate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Tra cui quelle di evitare ogni spostamento di persone fisiche che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato che:

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
- continuano a pervenire a questa Amministrazione segnalazioni in merito alla presenza di gruppi di persone all'interno di alcune aree verdi comunali e spesso anche le aree gioco per bambini nonché l'impiantistica sportiva pubblica e libera fruizione;
- Dato il numero, la distribuzione e la configurazione della maggior parte delle aree comunali, alcune delle quali di ampia estensione, condizioni queste che rendono impossibile un capillare controllo delle stesse;
- Ritenuto, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate attraverso la limitazione della fruizione dei parchi ed aree verdi, con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020;

Viste le seguenti disposizioni:

- art. 32 della legge 833 del 23.12.1978;
- D.L. n. 6 del 23.02.2020;
- D.L.gs n. 267/2000 art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;

ORDINA

Dalla data odierna e fino al 3 Aprile 2020

a) La chiusura dei seguenti parchi ed aree verdi comunali:

- *Parco Sponda – Loc. Sponga;*
- *Parco Giochi – Canistro Inf.;*
- *Pazziale della Stazione ;*
- *Largo F.lli Coco – Via 3 Ottobre;*
- *Campo di calcio a 5 – Canistro Inf.;*
- *Campo di calcio a 5 – Canistro Sup.;*

b) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presente in tutti i parchi ed aree verdi comunali;

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis del D.L.gs. 267/2000;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canistro, attraverso il sito internet e in mezzi di comunicazione e di stampa;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorno dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Di stabilire che la presente ordinanza venga notificata alla Prefettura dell'Aquila, alla Questura dell'Aquila, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, alla Direzione Generale della ASL1, alla locale stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale, e che venga reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line.



Il Sindaco

Dott. Angelo Di Paolo